



COMUNE DI VENEZIA  
AREA SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE E QUALITÀ DELLA VITA  
San Marco n. 4023 - Campo Manin - C.A.P. 30124 – VENEZIA  
Viale Ancona n. 59 - C.A.P. 30172 – MESTRE  
P.E.C. [staff.cittadinoimprese@pec.comune.venezia.it](mailto:staff.cittadinoimprese@pec.comune.venezia.it)  
email [dir.cittadinoimprese@comune.venezia.it](mailto:dir.cittadinoimprese@comune.venezia.it) telefono 0412748383

Il Direttore – Dott.ssa Stefania Battaglia

Data e firma come da timbro informatico

**OGGETTO:** MISURE DI REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ AI FINI DELLA LORO COMPATIBILITÀ CON LE ESIGENZE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI ALCUNE AREE DEL CENTRO STORICO DI VENEZIA – DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

## Il Direttore

### Premesso che

nell'ottica di tutela della città antica sono stati adottati, nel corso degli ultimi anni, provvedimenti volti a limitare l'avvio di attività volte ad una clientela pressoché turistica che tendono a far perdere al Centro storico la sua autentica identità e alle attività produttive e di distribuzione commerciale la loro secolare capacità di integrarsi con il relativo contesto con un abbassamento dello standard di qualità del prodotto e con una alterazione e compromissione del decoro urbano;

### Dato atto che

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26/04/2022, che disciplina le "Misure di regolamentazione dell'esercizio di attività ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di alcune aree del centro storico di Venezia", negli esercizi che si affacciano sulle aree interessate da flussi pedonali intensi, negli esercizi ubicati in edifici sottoposti a tutela culturale di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e in tutti gli esercizi ubicati nel sestiere di San Marco dove è presente un'elevata concentrazione di immobili sottoposti a tutela culturale e di aree interessate da flussi pedonali intensi di cui all'allegata planimetria (TAVOLA U), parte integrante del provvedimento, delibera che
  - non sia consentito, per un periodo di tre anni, l'insediamento, anche per trasferimento, di attività di commercio al dettaglio del settore alimentare, l'insediamento di attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti alimentari, nonché il loro ampliamento di superficie di vendita o di categoria merceologica, escludendo da tale divieto le attività di vendita di prodotti ortofrutticoli, le macellerie, le pescherie, le attività di vendita da parte di produttori agricoli dei propri prodotti, le attività artigianali di panificazione, pasticceria e di gelateria;
  - non sia consentito, per un periodo di tre anni, l'insediamento, anche per trasferimento, di attività che non prevedono obbligatoriamente la presenza di un addetto quali, a titolo di esemplificazione, tintolavanderie a gettone, locali attrezzati in modo esclusivo con apparecchi automatici per la vendita o la somministrazione e gli sportelli ATM;
  - consentire, nelle suindicate aree, per un periodo di tre anni, solo l'apertura, anche per trasferimento, delle seguenti attività, già previste per l'Area Marciana e l'Area Realtina:
    - commercio al dettaglio e/o produzione del settore di moda di alta gamma;
    - librerie;





- gallerie d'arte e antiquari;
- arredamento e design;
- commercio e restauro di oggetti d'arte, cose antiche o articoli d'antiquariato, articoli di numismatica e filatelia, quadri e stampe;
- artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico come definito dagli artt. 22 e 23 della Legge regionale 08 ottobre 2018, n. 34 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto) purché sia stato avviato l'iter in Camera di Commercio di Venezia Rovigo per ottenere il riconoscimento di mestiere artistico e tradizionale, fatto salvo il buon esito del medesimo riconoscimento, nonché l'apertura di imprese di maestro artigiano e di botteghe scuola riconosciute dalla Regione Veneto;

nonché l'apertura di attività artigianali e negozi specializzati che effettuano vendita esclusiva dei prodotti di cui alla seguente classificazione Ateco:

- Codice Ateco: 47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, generi di monopolio (tabaccherie) in esercizi specializzati;
- Codice Ateco: 47.51.1 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa;
- Codice Ateco: 47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine;
- Codice Ateco: 47.59.6 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti;
- Codice Ateco: 47.62.2 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
- Codice Ateco: 47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati;
- Codice Ateco: 47.64.1 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero;
- Codice Ateco: 47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) in esercizi specializzati;
- Codice Ateco: 47.71.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
- Codice Ateco: 47.71.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie;
- Codice Ateco: 47.73.1 Farmacie - commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti farmaceutici;
- Codice Ateco: 47.73.2 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica - incluse le parafarmacie;
- Codice Ateco: 47.74 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Codice Ateco: 47.75.1 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
- Codice Ateco: 47.75.2 Erboristerie;
- Codice Ateco: 47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante;
- Codice Ateco: 47.76.2 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- Codice Ateco: 47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria e argenteria in esercizi specializzati;
- Codice Ateco: 47.78.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;





- non sia consentito, per un periodo di tre anni, per le attività esistenti e diverse da quelle ammesse, di insediarsi per trasferimento da altre zone nelle aree sopracitate nonché di aumentare la superficie oltre il 10% della superficie autorizzata né introdurre altre categorie merceologiche non ammesse;
- la medesima Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/2002 dà mandato alla scrivente Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita di emanare tutti gli atti di competenza al fine di garantire l'effettività delle misure adottate con la deliberazione;

### Rilevato che

nei primi mesi di applicazione della nuova regolamentazione prevista nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/2022 si sono presentati all'attenzione degli uffici alcuni casi pratici che hanno visto la necessità di indicazioni interpretative, in particolare relativamente agli esercizi che affacciano nei campi o in altre aree di controversa interpretazione in merito ai flussi di traffico pedonale e relativamente alle definizioni di settore di moda di alta gamma, arredamento e design e artigianato artistico e alle misure di adeguamento dell'impatto estetico/visivo dell'esposizione merceologica rispetto al contesto urbano;

### Ritenuto che

sia necessario fornire le indicazioni interpretative necessarie al corretto avvio dell'iter istruttorio per le fattispecie sopra richiamate;

### Visti

- Il Dlgs 50/2010, Parte II, Titolo II, Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, e ss.mm., che individua una serie di attività con riferimento al tipo o alla categoria merceologica di appartenenza;
- la Deliberazione Consiliare n.73/2003, ai sensi dell'art.50 c.7 della Legge Regionale 61/1985, ora art.48 Legge Regionale 11/2004, in cui l'Amministrazione Comunale ha adottato una variante normativa al Piano, che prevede specifiche norme restrittive per la localizzazione delle attività commerciali in alcune zone del Centro storico;
- la Deliberazione di Giunta n. 151 del 04/04/2014 che identifica i flussi di traffico pedonale nel centro storico di Venezia;
- la Deliberazione Consiliare n. 17 del 04/05/2017 in cui il Consiglio Comunale, ai sensi del Decreto Legislativo 222/2016, ha proposto limiti all'esercizio di attività non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di Venezia;
- la deliberazione del Consiglio n.34 del 26 luglio 2018 "Nuovo regolamento per le attività di somministrazione alimenti e bevande" che estende all'intera Città Antica (con esclusione delle zone di Sacca Fisola, Santa Eufemia, Redentore e Tronchetto), il divieto di aprire nuovi bar e ristoranti, nuove attività di take away, nonché l'avvio di locali che esercitino attività di somministrazione non assistita;





- la deliberazione Consiliare n. 54 del 26 settembre 2019 in cui sono state introdotte Misure di regolamentazione dell'esercizio di attività ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale dell'area di Piazza San Marco e dell'area Realtina nonché misure di adeguamento dell'impatto estetico/visivo dell'esposizione merceologica rispetto al contesto urbano al fine di salvaguardare le caratteristiche, il decoro e l'immagine del bene culturale rappresentato dai luoghi di particolare pregio ove sono insediate;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26/04/2022 già citata;
- la disposizione sindacale P.G. n. 578000 del 23/12/2020 con la quale è stato attribuito alla dott.ssa Stefania Battaglia l'incarico di Direttore dell'Area Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita dal 01/01/2021;
- gli artt. 6 e 7 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, Deliberazione di Giunta n. 324 del 13/12/2021, sulle prerogative spettanti all'Area e ai Settori;

## Dispone

- A) riguardo ai divieti e limiti previsti dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26/04/2022 per gli esercizi che si affacciano sulle aree interessate da flussi pedonali intensi, per gli esercizi ubicati in edifici sottoposti a tutela culturale di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e per tutti gli esercizi ubicati nel sestiere di San Marco
- che non sia consentito, per un periodo di tre anni, l'insediamento, anche per trasferimento, di attività non menzionate nella DCC 26/2022, quali, a titolo di mera esemplificazione, attività di acconciatore, estetista, tintolavanderia;
  - che, riguardo ai produttori agricoli, per propri prodotti si debbano intendere i prodotti alimentari (es. frutta e verdura) e i trasformati di questi (es. confetture e olii alimentari), nonché i prodotti del florovivaismo;
  - che, in caso di nuova apertura, per dimostrare il rispetto di quanto acconsentito dalla DCC 26/22, si alleggi alla SCIA un progetto che illustri i prodotti che si intende vendere, la loro provenienza o realizzazione, l'allestimento del locale, in particolare delle vetrine; in alternativa, tale progetto potrà essere sottoposto, prima della presentazione della SCIA, all'istituenda Commissione interna (punto C) del presente atto) per un parere interpretativo;
  - che, in caso di subingresso in un'attività già valutata ai sensi della DCC 26/22 e non rientrante tra quelle ricadenti nei codici Ateco consentiti dalla medesima deliberazione, l'attività subentrante, per dimostrare il rispetto di quanto acconsentito dalla DCC 26/22, alleggi alla SCIA di subingresso un progetto che illustri i prodotti che si intende vendere, la loro provenienza o realizzazione, l'allestimento del locale, in particolare delle vetrine; in alternativa, tale progetto potrà essere sottoposto, prima della presentazione della SCIA, all'istituenda Commissione interna (punto C) del presente atto) per un parere interpretativo;
  - che non sia consentito, per un periodo di tre anni, il trasferimento di attività non esplicitamente previste nella DCC 26/2022 anche all'interno delle aree sottoposte a tutela;
  - che per le attività esistenti e diverse da quelle ammesse dalla DCC 26/2022 sia consentito aumentare la superficie anche oltre il 10% della superficie autorizzata solo se tale incremento è riconducibile ad attività a servizio dei



Il Direttore – Dott.ssa Stefania Battaglia

COMUNE DI VENEZIA  
AREA SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE E QUALITA' DELLA VITA  
San Marco n. 4023 - Campo Manin - C.A.P. 30124 – VENEZIA  
Viale Ancona n. 59 - C.A.P. 30172 – MESTRE  
P.E.C. [staff.cittadinoimprese@pec.comune.venezia.it](mailto:staff.cittadinoimprese@pec.comune.venezia.it)  
email [dir.cittadinoimprese@comune.venezia.it](mailto:dir.cittadinoimprese@comune.venezia.it) telefono 0412748383

residenti e rientrante tra quelle artigianali e tra i negozi specializzati che effettuano vendita esclusiva dei prodotti secondo la classificazione Ateco indicata nella DCC 26/2022;

- B) di ritenere inclusi nelle aree di flusso pedonale intenso anche tutti i numeri civici che si affacciano sui campi attraversati dalla linea rossa indicante appunto le aree interessate da flussi pedonali intensi, di cui alla planimetria allegata alla DCC 26/2022 (TAVOLA U); che per affaccio sulle aree interessate debba intendersi qualsiasi vetrina o ingresso anche se il civico principale si trovasse in area non tutelata;
- C) di istituire una Commissione interna con il compito di esprimere un parere interpretativo in caso di dubbio riguardo al rispetto di quanto previsto dalle deliberazioni di tutela di Venezia per gli esercizi commerciali che intendano avviare un'attività in zone tutelate;
- D) di individuare quale Presidente della Commissione di cui al punto precedente il dirigente o suo delegato del settore Sportello Unico Commercio e quali membri i dirigenti o loro delegati dei settori Autorizzazioni e Servizi Ambientali e Flussi Turistici e quale segretario il responsabile del servizio Sportello Unico Commercio 3;
- E) di indicare in 30 giorni dalla richiesta di parere interpretativo il tempo entro cui la Commissione debba rilasciare il proprio parere;
- F) che le richieste di parere interpretativo debbano essere inviate via pec all'indirizzo [commercio@pec.comune.venezia.it](mailto:commercio@pec.comune.venezia.it) allegando un progetto che illustri i prodotti che si intende vendere, la loro provenienza o realizzazione, l'allestimento del locale, in particolare delle vetrine.

Il Direttore  
Stefania Battaglia (\*)

(\*) Documento sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui al d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa